

ACCORDO REGIONALE VENETO

di cui al comma 1, Art. 53 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010

sottoscritto in sede nazionale ANINSEI il 19 maggio 2011

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di settembre presso la sede del Comitato Veneto dell'ANINSEI in Mestre (VE) Calle de Lena 3, si sono riuniti:

- per l'ANINSEI Veneto Enrico Pizzoli Giuseppe Toffanin
- per la FLC CGIL Veneto Salvatore Mazza e Silvano Olivotto
- per la CISL SCUOLA Veneto Nereo Marcon e Paolo Nalesso
- per la UIL SCUOLA Veneto Roberto Checcacci
- per lo SNALS CONF-SAL Veneto Elisabetta Capotosto

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che, per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre), le somme erogate ai lavoratori dipendenti dalle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalle Circolari congiunte Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro no 3/E del 14 febbraio 2011 e n.19/E del 10 maggio 2010;

Ritenuto

in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Educative, Scolastiche e Formative aderenti all'ANINSEI al fine di garantire il miglioramento e l'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità del servizio scolastico, educativo e formativo offerto agli alunni e alle loro famiglie;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo di imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, **in attuazione del presente accordo**, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- 1) lavoro supplementare e maggiorazione clausole elastiche per i lavoratori part time (Art. 12 parte seconda);
- 2) presenza notturna (Art.29 parte seconda);
- 3) lavoro straordinario (Art.34 parte seconda);
- 4) premio variabile derivante da contrattazione di II livello oppure da EGR (Art. 20 e 21 parte prima);
- 5) retribuzione aggiuntiva servizio fuori sede (Art. 29 parte seconda);
- 6) indennità di funzione (Art.22 parte seconda);
- 7) lavoro festivo, notturno, sia ordinario che straordinario (Art. 34 parte seconda);
- 8) ogni altro premio variabile concordato;
- 9) le ore eccedenti le 110 (Art. 29 parte seconda);
- 1) le ore di prolungamento d'orario (Art. 31 parte seconda).

Letto, concordato e sottoscritto

ANINSEI
FLC CGIL
CISL SCUOLA

UIL SCUOLA
SNALS CONF-sal